

DISPOSIZIONI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER TUTTE LE AZIENDE

L'epidemia di COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del lavoro deve adottare le misure di prevenzione e protezione dettate dalle Autorità Sanitarie Locali sulla base dei Decreti del Ministero della Salute, della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dal rischio virus SARS-CoV-2, come in generale dal rischio biologico, si ricorda che le attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/08 ssmmii e gli obblighi ad esse connessi, sono poste in capo al Datore di Lavoro, che le attua in collaborazione con il Medico Competente aziendale ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda, facendo riferimento principalmente alle previsioni di cui al Titolo X - Esposizione ad agenti biologici - del D. Lgs. 81/08. A fronte di ciò è opportuno provvedere, per le aziende in cui i lavoratori possono essere esposti a rischio biologico deliberato (diretto) o potenziale, l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la presenza di tale nuovo rischio biologico nonché provvedere alla fornitura al personale di DPI idonei e a mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro. I lavoratori che provengono dalle aree sede di focolaio o abbiano avuto contatti stretti con persone provenienti dalle medesime aree o con persone affette da COVID-19, sono tenuti a comunicare tale circostanza al Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 20 del TU 81/08 e s.m.i. e informare l'autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro:

che potrà disporre le misure ritenute necessarie, **inclusa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**. Le misure, salvo diversa successiva disposizione, avranno efficacia per 14 giorni. In alternativa il numero verde regionale per te emergenze è il 800118800: il personale della Centrale Operativa valuterà ogni singola situazione e adotterà le misure necessarie. E' opportuno inoltre che i medici Medici Competenti tramite i datori di lavoro informino i lavoratori che, **qualora manifestassero sintomi influenzali o problemi respiratori, non devono recarsi al lavoro, non devono andare in pronto soccorso, nè presso gli ambulatori dei medici di medicina generale ovvero di continuità assistenziale**. Per tutti i lavoratori valgono le raccomandazioni della popolazione generale di seguire le buone prassi igieniche per la prevenzione delle malattie a trasmissione respiratoria:

- Lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi
- se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di affezioni respiratorie acute;
- non toccarsi occhi, naso e bocca se prima non ci si è lavati le mani;
- coprire la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;
- non usare gli antibiotici ed antivirali, se non consigliati dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool o cloro;
- usare la idonea mascherina solo in caso di presenza di sintomi quali tosse, starnuti, o se si assiste una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina o altre aree a rischio e sintomi respiratori);
- i prodotti made in China ed i pacchi in arrivo dalla Cina non costituiscono pericolo;
- contattare il numero verde 800118800 se, tornando dalla Cina o da altre aree a rischio, si hanno sintomi influenzali. **Nei luoghi di lavoro devono essere messe a disposizione dei lavoratori e dei visitatori, ove vi siano locali aperti al pubblico, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e l' informativa allegato 1 dell'Ordinanza n.Z00002 de26/02/2020 del Presidente della Regione Lazio.**

E' suggerito implementare la dotazione minima delle cassette di primo soccorso o dei pacchetti di medicazione con mascherine facciali FFP2 ed occhiali per la protezione dei soccorritori e di mascherine chirurgiche da fare indossare al lavoratore che manifesti sintomi tipici dell' infezione da SARS-CoV-2 durante l'attività lavorativa. Inoltre, per tutti i lavoratori, si ritiene necessario aggiornare la formazione e l'informazione rispetto al rischio biologico ed alle misure di prevenzione adottate, sentito il RSPP e il medico competente. Per accedere ai luoghi di lavoro non è previsto dalla normativa attuale alcun accertamento sanitario (come lo stato febbrile). Altresì, in base alla normativa attuale, non è previsto in nessun caso l'effettuazione in azienda di tamponi per accertare lo stato di salute nei lavoratori. Qualora il

medico competente si trovi nella condizione di non poter rispettare la tempistica puntuale della sorveglianza sanitaria e/o degli altri obblighi ad esso riferiti dalla normativa vigente per motivi legati all'epidemia da SARS-CoV-2, nonché l'esecuzione di alcuni esami strumentali come da protocollo sanitario (come ad esempio la spirometria), egli ne relazionerà formalmente gli oggettivi motivi al Datore di Lavoro, all'RSPP e agli RLS riprogrammando gli adempimenti nei tempi e modi che Il medico competente riterrà opportuno. La sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari, così come delle strumentazioni (esempio gli spirometri), deve seguire le indicazioni previste dalle circolari del Ministero della Salute. Si precisa inoltre che, qualora risulti accertato un caso di CoVID19 presso una azienda, il personale sanitario del SISP dell'ASL territorialmente competente attiverà un'indagine epidemiologica e tutte le azioni a salvaguardia del personale dell'azienda stessa, in collaborazione con il medico competente ed il datore di lavoro. Si dispone ai Medici Competenti di diffondere questa informativa ai Datori di Lavoro